COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XIII.

SEDUTA DI SABATO 16 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MIGLIORI**

INDI

DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 156

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 156

Proposta di legge di iniziativa del senatore Cappa e altri (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni (317) 156

PRESIDENTE 156, 159, 160
MELLONI, *Relatore* 156, 160
ALMIRANTE 156, 159, 160
LACONI 158, 159
DOSSETTI. 158, 159, 160
MERLONI 160

Votazione segreta:

PRESIDENTE 161

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 (665) 161

PAG.

Proposta di iniziativa del deputato LUPIS: Modifica dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1949, n. 51, riguardante i profughi d'Africa (490) 161

PRESIDENTE 161, 162, 163, 164, 165
SCELBA, *Ministro dell'interno* 161, 162, 163, 164, 165
BERTINELLI, *Relatore* 161, 163
ALMIRANTE 162
CARPANO MAGLIOLI 162, 163
LUPIS 162, 165
CARIGNANI. 163
TOZZI CONDIVI 163

Votazione segreta:

PRESIDENTE 165

La seduta comincia alle 8,10.

Sono presenti:

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Arcaini, Arcangeli, Audisio, Barbieri, Barbina, Beltrame, Bertinelli, Bovetti, Carignani, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Costa, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Dossetti, Fabriani, Gatto, Laconi, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi,

Martinelli, Melloni, Merloni, Migliori, Minella Angiola, Molinaroli, Montelatici, Mussini, Nasi, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Spataro, Tosato, Tozzi Condivi, Turchi, Viviani Luciana.

Interviene il Ministro dell'interno, Scelba.

È anche presente, a sua richiesta, l'onorevole Lupis.

LUCIFREDI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ricciardi, Tupini e Vigorelli.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di discutere per prima la proposta di legge dei senatori Cappa, Merlin Umberto ed altri: « Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni ». Se non vi sono opposizioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cappa, Merlin Umberto ed altri: Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radio-diffusioni (317).

PRESIDENTE. Invito il Relatore, onorevole Melloni, a svolgere la sua relazione sulla proposta di legge dei senatori Cappa, Merlin Umberto ed altri.

MELLONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, contenente « Nuove norme in materia di vigilanza e di controllo sulle radio-diffusioni circolari », dispone, all'articolo 11, la istituzione di una Commissione parlamentare per l'alta vigilanza sulle radiodiffusioni.

Tale Commissione, a norma dell'articolo 12, è composta di 17 membri ed è « designata dal Presidente della Camera dei deputati, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari ».

La relazione con la quale gli onorevoli senatori Cappa, Merlin Umberto, Battista e Spallino hanno illustrato il disegno di legge n. 221 del Senato della Repubblica, da cui trae origine questa proposta di legge, fa notare che la composizione della Commissione suddetta, quale risulta disposta dall'articolo 12 sopra citato « poteva giustificarsi nel momento della emanazione del predetto decreto legislativo, quando non ancora erasi deliberato dalla Costituente sulla bicameralità del Parlamento; ma, istituito dalla nuova Costituzione il Senato della Repubblica e conferito ad esso piena parità di attribuzioni rispetto all'altra Assemblea, è evidente che le predette disposizioni del decreto legislativo vanno integrate, chiamando a far parte della Commissione di vigilanza componenti sia dell'una che dell'altra Camera del Parlamento, sì che anche il Senato possa portare in detta Commissione il contributo della sua opera, come del resto avviene in tutte le altre Commissioni parlamentari ».

Pare a noi che il fondamento dell'esigenza suesposta sia evidente e indiscutibile e che sia altresì giustificata la preoccupazione formulata dagli onorevoli proponenti di evitare la costituzione di una Commissione troppo numerosa. A questo fine, è stata prevista, come risulta dall'articolo 1 della presente proposta di legge, la istituzione di una Commissione di 24 membri, in ragione di 12 membri, anziché 17, per ciascuna delle due Camere. La relazione senatoriale afferma che la riduzione in parola non ostacolerebbe la « adeguata rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari », richiesta così dal decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, articolo 12, come dalla presente proposta di legge n. 317, articolo 1, nel quale è stata ripetuta la dizione: « rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari ».

Ora noi riteniamo che una Commissione composta di 24 membri non risponda al requisito di assicurare una piena e proporzionale rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari componenti le due Camere; mentre, se si fissa in 30 il numero dei Commissari (in ragione di 15 per Camera), la rappresentanza voluta si ottiene con la maggiore approssimazione. Così, aumentando a 15 il numero dei Commissari di ciascuna Camera, manteniamo salvo il giusto criterio di evitare la costituzione di una Commissione troppo ampia, dal momento che essa risulta composta di 30 membri, anziché di 34, quanti sarebbero stati se si fosse richiesta anche per il Senato della Repubblica la designazione dei 17 membri previsti per la Camera dei deputati dal decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame costituisce una necessaria integrazione dell'articolo 1 e ne propongo l'approvazione senza varianti.

ALMIRANTE. Ci troviamo di fronte ancora una volta ad una proposta relativa a modificazioni di una parte di un decreto, mentre

il resto del decreto rimane invariato. Ci è capitato altre volte di rilevare che queste proposte di legge dovrebbero essere esaminate in maniera più larga, cioè prendendo in esame l'intero decreto al quale si fa riferimento, anche perché si tratta in genere di decreti che meritano di essere riveduti dato che sembrano, ad un esame anche superficiale, assolutamente inadeguati ai compiti che si vorrebbero proporre.

Altre volte è stato rilevato che, trattandosi di decreti assai vasti, addirittura di testi unici, era assai urgente modificare una determinata norma e lasciare il resto a successivi esami e modificazioni.

In questo caso, trattandosi di un decreto abbastanza ristretto come materia, io penso che sia il caso di soffermarsi sul decreto in esame, e ne spiego il motivo concreto. Il motivo è questo: indubbiamente è giusto e ovvio, è indispensabile che la Commissione di cui si tratti sia composta di rappresentanti delle due Camere, ma è altrettanto giusto, ovvio e indispensabile che questa Commissione abbia qualche cosa da fare, abbia dei compiti precisi e determinati, e la possibilità di svolgerli.

Ora, a mio parere, da un esame superficiale del decreto, risulta che i compiti sono tutt'altro che precisati e che la Commissione rimane una Commissione sulla carta, una Commissione messa nell'impossibilità di agire.

Io vedo qui che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, parla di parecchie Commissioni. All'articolo 2 si dice infatti che: « Nelle sedi delle singole stazioni radiotrasmittenti circolari sono costituite, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, Commissioni aventi il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari, con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le modifiche e i miglioramenti da apportarsi, e della sorveglianza sulla esecuzione del piano trimestrale dei programmi approvati a norma del successivo articolo 8. Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico governativo, che ne è il Presidente, designato dal Ministro per le poste e telecomunicazioni; da un competente di arte designato dal sindaco della città in cui la Commissione risiede, e da un utente designato dalle associazioni radioutenti e, in mancanza, dal Ministro per le poste e telecomunicazioni ».

All'articolo 8 dello stesso decreto si dice: « Presso il Ministero delle poste deve istituirsi un Comitato per la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc., dei programmi di radiodiffusione e per la vigilanza sulla loro attuazione ». E questo Comitato è costituito da una quantità abbastanza notevole di membri, alcuni eletti, altri nominati, che durano in carica due anni e che si riuniscono ogni tre mesi.

All'articolo 11, finalmente, si parla di questa Commissione di parlamentari che ha il compito dell'alta vigilanza per assicurare la indipendenza politica e l'obiettività informativa delle radiodiffusioni.

All'articolo 13 si precisano sommariamente i compiti di questa Commissione: « La Commissione parlamentare trasmette le sue deliberazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che deve impartire al Presidente dell'ente concessionario le disposizioni necessarie per curarne la esecuzione e deve informarne il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ».

All'articolo 16 si dice (e questo è in parte contraddittorio con l'articolo 13, ed occorrerebbe una precisazione) che « Per la trasmissione di informazioni di carattere politico-militare o di notizie attuali di carattere finanziario o economico capaci di pregiudicare i rapporti internazionali, il credito dello Stato o interessi di carattere generale, l'ente concessionario può preventivamente interpellare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in tal caso deve osservarne le istruzioni ».

Ora, c'è da porsi una domanda: per queste informazioni di carattere politico-militare, la Commissione parlamentare esiste o non esiste? Viene interpellata o no? La legge non risponde: quindi, la Commissione non viene interpellata.

E allora, a che cosa si riduce questa vigilanza? I compiti di carattere culturale, artistico, educativo, ecc., abbiamo visto che sono esclusi.

I compiti politici non sarebbero esclusi, ma possono venir elusi con enorme facilità. è facile dire che quella tale notizia o quel tale commento avevano una grande importanza politica o militare e che pertanto dovevano essere sottratti alla Commissione parlamentare. Io mi domando: stiamo dando vita a una Commissione parlamentare che sia in grado di tutelare il suo prestigio e quello del Parlamento, oppure ad una Commissione inefficiente? In questo caso sarebbe bene riesaminare l'intero decreto legge per fare in modo che la Commissione possa assolvere ai suoi compiti.

In sostanza io desidero fare un'osservazione marginale intorno all'articolo 2 della proposta di legge. Sembra strano che in una leg-

ge vi sia una disposizione la quale stabilisca: « Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate con provvedimento adottato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento ». Mi sembra che una simile norma sia inedita ed in contraddizione con le norme usuali. Anche in fatto di regolamento la disposizione mi pare inusitata.

LACONI. Concordo in gran parte con le osservazioni fatte testé dall'onorevole Almirante. Avendo fatto parte, in qualità di segretario, di questa Commissione, ho esperienza diretta del mancato funzionamento della stessa. Non che non vi siano stati tentativi — perché all'inizio, soprattutto, ve ne furono — per farla funzionare, ma la difficoltà è che una Commissione di questo genere per esercitare un controllo deve avere un apparato. Non è possibile che i singoli membri della Commissione ascoltino la radio per vedere se vi è obiettività informativa: essi devono avere una documentazione ed un apparato.

Per quanto riguarda la documentazione, si ottenne in un primo tempo dalla Direzione della R.A.I. che venissero mandate alla Commissione le copie di tutte le trasmissioni a carattere politico e copie di tutti i programmi per le trasmissioni che non erano documentate. La deficienza alla quale non si poté rimediare fu quella dell'apparato. Di quale apparato potersi servire? Quali sono i suoi uffici? Non si può rimettere un simile controllo all'iniziativa del singolo deputato perché in tal caso il funzionamento della Commissione sarà assolutamente casuale, cioè affidato al caso od alle informazioni che Tizio o Caio verranno a conoscere in un determinato modo. Perché la Commissione possa funzionare bisognerebbe cambiar sistema.

La via, secondo me, è che il controllo sulla R.A.I. dovrebbe intanto esser tolto ad un Ministero squisitamente tecnico qual'è quello delle poste e telecomunicazioni e (come lo spettacolo) dovrebbe passare alla competenza della Presidenza del Consiglio che, avendo carattere politico ed essendo un organo unificato, è la più qualificata ad esercitare un controllo in questa materia.

Per quanto riguarla la Commissione parlamentare, essa non può essere concepita come un organo parlamentare: eletta che sia, questa Commissione si svincola dalle Camere e diventa un organismo a sé il quale deve poggiare su qualcosa e, non potendo avere un apparato a sé stante, bisognerebbe studiare un modo per integrare questa Commissione con gli organi ministeriali. Naturalmente non dico che debba diventare un organismo ministeriale; essa deve valersi dei competenti organi ministeriali per esercitare le sue funzioni.

Sono contrario, poi, all'allargamento pletorico di questa Commissione, perché questi organismi di controllo, quando si trasformano in un'Assemblea parlamentare della quale fanno parte decine di deputati, diventano ambienti in cui si parla molto e ciascuno espone le sue idee, ma non servono a nulla. Bisogna, invece, ridurre il numero dei suoi membri a cinque o sette persone che abbiano la capacità di farla funzionare. Purtroppo, allo stato attuale, è come se questa Commissione non esistesse, perché essa non funziona, come non ha mai funzionato.

Io posso approvare questa proposta di legge: vuol dire che invece di avere una Commissione di una sola Camera che non funziona, avremo la Commissione di due Camere che non funzionerà ugualmente. Sono d'accordo con l'onorevole Almirante che bisognerebbe sollecitare da parte del Governo, se non dall'iniziativa dei singoli deputati, una proposta di legge che desse la possibilità di creare un organismo che realmente esercitasse un controllo ed una vigilanza, presiedendo ad un'attività tanto importante per lo sviluppo culturale del Paese.

DOSSETTI. Non ho compreso la portata di alcune osservazioni dei colleghi Laconi ed Almirante. Dall'onorevole Laconi si parla dell'opportunità di sottrarre la materia generale del controllo sulla R.A.I. al Ministero delle poste e telecomunicazioni. Mi pare che le cose stiano già nel senso indicato dall'onorevole Laconi: il Ministero delle poste e telecomunicazioni esercita un controllo sulla R.A.I. soltanto per l'aspetto tecnico dei servizi. Quel collegamento, al quale l'onorevole Laconi si richiama, con gli organi sintetici del Governo (cioè con la Presidenza del Consiglio) esiste già.

LACONI. Esiste di fatto, ma non per legge.

DOSSETTI. Questa materia non è stata regolata completamente, ma fin dal principio, quando cominciò una forma di controllo democratico sulla R.A.I., il Ministero delle poste e telecomunicazioni ebbe soltanto il controllo tecnico sull'aspetto strutturale degli apparati e non sul contenuto delle radiocomunicazioni, che competeva alla Presidenza del Consiglio. Non intendo, poi, la portata della composizione di questo organo misto fra organi parlamentari ed organi governativi. Se cerco di sforzarmi di capire gli inte-

ressi generali dai quali muovono l'onorevole Laconi, ed in parte l'onorevole Almirante, interessi sui quali tutti siamo d'accordo, vale a dire di un efficace controllo delle radiodiffusioni, in modo da dare effettiva libertà alle comunicazioni della R.A.I., mi pare che la soluzione migliore sia appunto di affidarlo alla espressione suprema dello Stato, cioè al Parlamento. Qualsiasi modificazione nel senso voluto dall'onorevole Laconi (cioè con l'inserzione di organi dell'esecutivo) potrebbe esser ragione di sospetto e di diminuzione dell'efficacia del controllo, anziché diretta ad accrescerne la portata e l'indipendenza.

Un ultimo rilievo sul punto fondamentale delle osservazioni dell'onorevole Almirante, riprese dall'onorevole Laconi, e cioè la proposta di rimettere in discussione tutta la materia. Bisogna ricordare che il decreto legislativo di cui ci occupiamo, e che modifichiamo parzialmente, per ragioni urgenti e necessarie, è all'esame, con tutti gli altri decreti legislativi, dell'apposita Commissione la quale eventualmente potrà segnalare l'opportunità di un riesame generale della materia ed in quella sede si potrà promuovere la nuova disciplina unitaria che viene auspicata. La portata di questa proposta di legge è molto più limitata, in quanto tende ad ovviare ad una esigenza immediata che non si può rimandare, mentre si attende un riordinamento generale. Se vogliamo scendere su questo terreno, bisogna uscire dai consigli generici che io ho ascoltati questa mattina ed agire concretamente.

LACONI. Vorrei dare un chiarimento al collega Dossetti. La legge non fa cenno di alcun controllo che non faccia capo, in sede ministeriale, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Che poi di fatto vi sia anche un controllo della Presidenza, io non lo posso escludere, ma non risulta.

Per quanto riguarda, poi, la competenza degli organi ministeriali e il loro collegamento con la Commissione parlamentare, io ho detto semplicemente che la Commissione parlamentare deve essere messa in grado di servirsi dell'apparato ministeriale.

DOSSETTI. Questo è il potere di qualunque Commissione parlamentare.

LACONI. No, lo rilevavo nel senso che la Commissione dovrebbe avere un ufficio nel Ministero, deve avere la possibilità di nominare un ispettore che possa essere mandato a controllare, ecc. altrimenti non funziona. Si tratta di metterla in grado di funzionare con un proprio apparato.

ALMIRANTE. Volevo dire al collega Dossetti che, per mio conto, non ho fatto delle proposte, né vaghe ne concrete. Ho fatto solamente dei rilievi che sono stati riconosciuti validi dallo stesso onorevole Dossetti. Ora, questa è l'età del rinvio: e va bene, rinviamo sempre! Ma a che cosa arriviamo? Io faccio parte di quella Commissione e so benissimo che, nella migliore della ipotesi, potrà cominciare a riferire fra alcuni mesi. Questa proposta fu presentata due mesi fa e allora ne fu rinviato l'esame per considerazioni analoghe a quelle fatte da me oggi. Non credo che sia opera monumentale quella di accingersi a rivedere tutta la legge. E allora, perché dobbiamo aspettare che quella Commissione si accorga delle necessità di revisione di quella legge? Accorgiamocene noi subito e cominciamo a fare una cosa utile.

Io non entro nel merito, ma faccio proposta di sospensiva e, contemporaneamente, propongo la nomina di un Comitato per l'esame approfondito di tutta la legge, cioè del decreto legislativo in esame, per enuclearlo dal blocco dei decreti legislativi in materia e per esaminarlo a parte.

DOSSETTI. Io non vedo che siano sopravvenuti elementi nuovi per la sospensione. In sostanza il problema si riduce a questo: c'è necessità di provvedere immediatamente ad aggiornare? Io credo che non possiamo oggi lasciare questa Commissione, nella impossibilità di funzionare.

Invece, se la mettiamo subito, in linea di principio, in condizioni di funzionare, con una composizione che sia espressiva del Parlamento nella sua interezza, potremo ottenere da questa Commissione dei suggerimenti concreti ai fini della organizzazione di cui si parla.

Perciò sono contrario alla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva dell'onorevole Almirante.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo primo è il seguente:

« L'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente è composta di ventiquattro membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari ».

MELLONI, *Relatore*. Ho proposto di elevare a 30 il numero dei membri.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento che propone di portare a 30 il numero dei membri. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 1, che risulta così modificato:

« L'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente è composta di trenta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'articolo 14 del decreto legislativo predetto è sostituito dal seguente:

« Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate con provvedimento adottato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento ».

ALMIRANTE. Mi sembra che questa dizione: « provvedimento adottato di concerto » non possa reggersi. La Commissione farà un suo regolamento interno, ma che in una legge si dica: « con provvedimento adottato » mi pare che non sia esatto.

DOSSETTI. Io apprezzo lo spunto dell'osservazione dell'onorevole Almirante, però vorrei fare due brevi osservazioni, che mi sembrano sufficienti per rimuovere le obiezioni più gravi. Innanzi tutto, le preoccupazioni, espresse dall'onorevole Almirante nel suo precedente intervento a questo riguardo, non sono fondate perché il Parlamento, essendo il supremo organo legislativo del Paese, può emanare una legge attraverso cui si possa stabilire un limite o un indirizzo per l'attività generale delle due Camere. In secondo luogo, per quanto riguarda specificatamente il « concerto dei Presidenti delle due Camere », io riconosco che si tratta di una procedura insolita; però questa procedura non ci deve spaventare, se auspichiamo che si addivenga ad un certo ravvicinamento e coordinamento dei lavori delle due Camere e che (per quanto questo non trovi una sua espressione formale nel nostro ordinamento costituzionale) si addivenga ad un organo di contatto quasi permanente. Poiché in questi giorni si parla proprio di questo e nei rispettivi rapporti fra le due Camere si cerca di dar vita ad un organo almeno ufficioso il quale garantisca i contatti fra i due rami del Parlamento, non mi spavento di questa formula insolita e la ritengo un germe suscettibile di utili sviluppi.

ALMIRANTE. Io direi allora che « le norme interne ecc. possono essere emanate di concerto », sopprimendo così le parole: « con provvedimento adottato ».

DOSSETTI. La sua formulazione è più esatta. Sono d'accordo.

MERLONI. Io propongo un emendamento con il quale si aggiungono dopo le parole: « dai Presidenti delle due Camere del Parlamento », le altre: « sentiti i rispettivi uffici di Presidenza ». Ciò, per garantire le minoranze.

DOSSETTI. È superfluo, perché il Presidente consulta sempre l'ufficio di Presidenza.

MERLONI. No; per esempio, il potere di fissare l'ordine del giorno della Camera fino ad oggi è facoltà esclusiva del Presidente senza sentire l'ufficio di Presidenza.

DOSSETTI. Concordo sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2:

« L'articolo 14 del decreto legislativo predetto è sostituito dal seguente:

« Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la soppressione dell'inciso: « con provvedimento adottato », proposta dall'onorevole Almirante.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione le parole: « di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento ».

(*Sono approvate*).

Pongo infine in votazione l'emendamento Merloni: « sentiti i rispettivi uffici di Presidenza ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso:

« L'articolo 14 del decreto legislativo predetto è sostituito dal seguente:

« Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sentiti i rispettivi uffici di Presidenza ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli . . .	28
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei trattamenti assistenziali previsti in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 (665) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Lupis « Modifica dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1949, n. 51, riguardante i profughi d'Africa » (498).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e della proposta di legge Lupis: Modifica dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1949, n. 51, riguardante i profughi d'Africa.

Come i colleghi ricordano, abbiano iniziato nella precedente seduta l'esame del disegno e della proposta di legge che hanno dato luogo ad un'ampia discussione generale, nel corso della quale gli onorevoli Carpano Maglioli e Turchi hanno presentato un articolo unico, sostitutivo sia del testo del disegno che del testo della proposta, del seguente tenore:

« Le provvidenze a favore dei profughi, di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, modificato con legge 1° marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 30 giugno 1950 ».

L'onorevole Almirante e l'onorevole Lupis hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« La stessa proroga si estende a beneficio dei profughi d'Africa che già usufruiscono dello speciale trattamento vittuario fuori campo in Sicilia e in provincia di Bari ».

L'onorevole Lucifredi ed altri hanno proposto questo emendamento:

« Il sussidio giornaliero ai profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario è elevato a lire 125 *pro capite*, sia per i capi famiglia, sia per i familiari a carico ».

A questo punto l'onorevole Marazza, rappresentante del Governo, chiese il rinvio della discussione — secondo quanto il Regolamento consente — sì da dar modo al Governo di studiare gli emendamenti.

Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno, onorevole Scelba.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Rimane fermo il problema sostanziale, che è quello di carattere finanziario, perché nel bilancio non era previsto questo aumento. Ora, se limitiamo la proroga al 31 dicembre 1949, penso che la questione finanziaria si potrà forse superare. Quindi proporrei di spostare il termine al 31 dicembre per una ragione di giustizia, perché ormai molti sono andati via dai campi, ma vi sarebbero rimasti se avessero saputo di questa proroga. Questo faciliterà anche la soluzione di carattere finanziario, perché entro certi limiti potremmo « entrarci » con il bilancio attuale. Se siamo d'accordo, possiamo dunque prorogare al 31 dicembre. Vi è poi, la questione della data. È giusto che l'eventuale nuovo trattamento, si estenda anche ai profughi d'Africa, salvo la misura, sulla quale ci sarà da discutere.

BERTINELLI, *Relatore*. Il collega Lupis si riferisce ai profughi d'Africa che non sono nei campi e che godono del sistema vittuario, cioè quelli della Sicilia e della provincia di Bari.

PRESIDENTE. Mi pare che siamo d'accordo sulla data del 31 dicembre e siamo d'accordo per quanto riguarda la sfera di estensione di questa proroga. Si tratta ora di stabilire se si può accogliere il voto della Commissione di portare a lire 125 al giorno *pro capite* il sussidio.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Io sono di accordo che si diano 125 lire per capofamiglia e 100 lire al giorno per le persone a carico. Facendo una media di cinque persone, abbiamo circa 500 lire al giorno, il che rappresenta qualche cosa di più del salario che viene a percepire un bracciante o un operaio della Italia meridionale, il quale non lavora neppure per sei giorni della settimana e non lavora tutti i mesi, mentre questa gente, in realtà, prende il salario per tutti i giorni dell'anno, usufruisce di un alloggio, della luce, ecc., per cui in pratica il trattamento che fa lo Stato non è poi un trattamento assolutamente trascurabile.

Fino ad oggi una famiglia di questa categoria percepiva quasi 800 lire al giorno, più la luce, la biancheria pagata, ecc. Mi pare che si potrebbe essere favorevoli a questa soluzione: 125 lire per il capofamiglia, più 100 lire per le persone a carico, tanto più che il Ministero dell'interno si è assunto a proprio carico il collocamento in istituti di tutti i bambini e i ragazzi fino a 14 anni. Infatti, la difficoltà maggiore per coloro che erano nei campi, era proprio questa: di avere i bambini a carico. Quindi, per favorire la situazione dei capi famiglia profughi, il Ministero ha assunto il mantenimento dei ragazzi fino a 14 anni.

Per i vecchi che hanno 65 anni ci assumiamo senz'altro l'onere vita natural durante, perché questa gente non potrà logicamente mai trovare una sistemazione nella vita civile. Mi pare che la cifra di 125 lire per il capofamiglia e di 100 per ogni persona a carico costituisca una soluzione accettabile, in quanto per corrispondere questa assistenza non saremo costretti a chiedere ulteriori stanziamenti, cosa che avverrebbe se elevassimo queste misure, nel qual caso dovremmo cadere sotto le conseguenze dell'articolo 81 e rinviare il provvedimento.

PRESIDENTE. Bisogna stabilire su quale testo procederemo nella discussione e votazione degli articoli.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo che si discuta sul testo ministeriale.

ALMIRANTE. Non sul testo ministeriale, ma su quello proposto dagli onorevoli Carpano Maglioli e Turchi io penso si debba discutere, non soltanto perché è più semplice e ci consente maggior rapidità di lavoro, ma soprattutto perché la sostanza delle nostre proposte è tutta lì. Noi proponiamo una proroga pura e semplice, salvo il miglioramento. Il Governo, invece, propone un altro disegno di legge che per alcuni sensi proroga, per altri non proroga, per altri ancora innova: quindi ci pone di fronte ad una materia nuova. Pertoanto o si accetta il nostro punto di vista e si discute sul testo da noi proposto, o non si accetta il nostro punto di vista ed allora si ripropone tutta la questione *ex novo*.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Insisto perché si discuta sul testo ministeriale. Ricordo ai colleghi che abbiamo ricevuto tempo fa dai profughi, un ordine del giorno di plauso al provvedimento con il quale avevamo stabilito la corresponsione in denaro anziché in natura della razione viveri. Questo provvedimento ha facilitato il funzionamento dei campi che hanno cercato di costituire delle cooperative interne, semplificando così l'amministrazione, la quale non si vede più costretta ad acquistare viveri in massa. In tal modo non togliamo nulla ai profughi, perché ciò che doveva corrispondersi in natura lo si corrisponde esattamente in denaro, in base ai prezzi esistenti sul mercato.

CARPANO MAGLIOLI. La discussione si può svolgere sul nostro testo, prendendo atto della dichiarazione del Ministro, cioè di corrispondere i viveri in denaro anziché in natura.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. È stata costituita una Commissione interministeriale, la quale ha esaminato tutta la questione, che era stata particolarmente trattata dal Ministero dell'Africa italiana. Io debbo riservare il giudizio del Governo perché non sono in grado di valutare esattamente le ripercussioni delle modifiche apportate al testo. In fondo, volevamo dare a questa gente il mezzo per non essere messi in mezzo alla strada.

Per quanto riguarda l'altra questione, concernente il trattamento in contanti, abbiamo aumentato — ripeto — le misure da 100 a 125 lire per i capi-famiglia e da 45 a 100 lire per le altre persone a carico. Queste erano le due questioni essenziali che si son volute risolvere. Mi pare che una volta deciso su queste due questioni, per il resto sia meglio lasciare una certa latitudine alla proposta del Governo che era stata studiata d'accordo fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'Africa italiana.

LUPIS. Prego l'onorevole Ministro di non ritardare comunque l'approvazione di questo disegno di legge. I profughi son

stati favorevoli alla corresponsione dei viveri in contanti, ma questo porterebbe ad enormi disagi per i profughi di taluni Centri di raccolta. Infatti mentre qualche Centro è passabile, ve n'è qualcuno in situazione tragica; ad esempio quello sistemato nella caserma « Stradella » di Siracusa, che ha dei vani senza finestre e senza luce nei quali le famiglie sono ammucchiate e divise soltanto da uno straccio. In queste condizioni mi pare che non sia possibile che le famiglie possano provvedere alla cucina. Prego pertanto il Ministro di lasciare ancora per cinque mesi la situazione quale è.

Siamo d'accordo sulla nomina di una commissione che, esaminando la situazione dei profughi, dovrebbe studiare i rimedî definitivi per risolvere questo angoscioso problema. Alla fine di dicembre il Ministro potrà avere i suggerimenti definitivi.

CARPANO MAGLIOLI. La commissione è stata nominata?

PRESIDENTE. Per l'esame tutti i problemi relativi ai profughi si è parlato di una commissione. Ho chiamato a far parte di questa commissione gli onorevoli Carignani, Montelatici, Almirante e Lupis. Frattanto, oggi, dobbiamo deliberare sul disegno di legge che ci è stato sottoposto.

Pongo in votazione la proposta del Governo di discutere sul testo governativo.

(*È approvata*).

Passiamo, allora, all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Salvo, in ogni caso, il disposto del primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la corresponsione dei sussidi previsti dall'articolo 3 dello stesso decreto a coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata, con effetto dal 1° giugno 1949, fino al 31 dicembre 1949 ».

CARIGNANI. Mi pare che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, la dizione: « la corresponsione dei sussidi previsti dall'articolo 3 », evidentemente vada tradotta in cifre. Infatti, di fronte alla cifra del sussidio stabilita dall'articolo 3, l'onorevole Ministro è invece venuto incontro a questa richiesta di miglioramento di 125 lire per i capi famiglia e 100 lire per le persone a carico.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Si può fare un articolo aggiuntivo, per esempio: « Il sussidio previsto dall'articolo 3 viene elevato a lire 125 per i capi famiglia e a 100 lire per le persone a carico ».

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi propone il seguente articolo sostitutivo totale dell'articolo 1:

« La corresponsione dei sussidi previsti dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, a coloro che ne fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata, con effetto dal 1° giugno 1949, fino al 31 dicembre 1949 ».

TOZZI CONDIVI. La ragione di questo emendamento è la seguente: L'articolo del disegno di legge cominciava così: « Salvo, in ogni caso, il disposto del 1° comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 ». Questo primo comma limita nel tempo la corresponsione dei sussidi. Noi diciamo invece che la indicazione del tempo è tolta ed è portata al 31 dicembre 1949.

CARIGNANI. Ma questo lo diciamo nello stesso articolo.

BERTINELLI, *Relatore*. Io dichiaro di accettare la proposta del collega Tozzi Condivi, perché il primo comma dell'articolo 8 dice: « La durata massima dei sussidi previsti dall'articolo 3 non può essere superiore ad un anno ». Il che significa che, se lasciamo la prima parte dell'articolo 1, proroghiamo la corresponsione del sussidio, ma creiamo un danno con la riserva della durata massima di un anno. Invece, così, noi diciamo che tutti coloro che godono del sussidio continueranno a goderlo fino al 31 dicembre.

PRESIDENTE. La sostanza dell'emendamento Tozzi Condivi coincide allora con l'emendamento Carpano Maglioli-Turchi, integrato da quello Lucifredi, che avrebbe voluto sostituire l'articolo 1 del testo ministeriale. Esso, modificato secondo le proposte del Governo, suonerebbero così:

« Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a lire 125 per i capi famiglia e lire 100 per i familiari a carico ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Nonostante abbia qualche perplessità, possiamo tuttavia accettare la modificazione.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« I profughi rimpatriati dopo il 30 giugno 1949, che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei Centri di raccolta ove riceveranno una razione viveri in contanti, sempre che non abbiano in patria il coniuge od altri congiunti facenti parte del nucleo famigliare a carico altrove alloggiati.

« Per i nuovi ricoverati la permanenza dei profughi nei Centri di raccolta non può avere durata superiore a 18 mesi.

« Ai profughi delle varie categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, che, alla data del 30 giugno 1949, abbiano già compiuti il suddetto periodo massimo, può essere concesso, sempre che permangano le condizioni indicate nel primo comma, un ulteriore periodo di alloggio nei Centri di raccolta, che dovrà, in ogni caso, cessare non oltre il 31 dicembre 1949.

« Ai profughi indicati nel precedente comma non spetta la razione viveri; ma, nei casi di assoluta indigenza, potrà essere concesso il sussidio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

« Ai profughi che, alla data del 30 giugno 1949, non abbiano compiuto il suddetto periodo massimo, sarà corrisposta la razione viveri fino al compimento del periodo stesso. Qualora detto periodo scada prima del 31 dicembre 1949 è applicabile fino a tale data la disposizione del precedente comma.

« Le disposizioni dei precedenti commi hanno effetto dal 1° luglio 1949; e dalla medesima data è abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 51 ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Penso che, avendo approvato una formulazione dell'articolo 1 differente da quella del testo ministeriale, sarebbe opportuno sospendere la seduta per qualche minuto, onde dar tempo ai presentatori di emendamenti e agli altri deputati di concertare un testo comune dell'articolo 2 ed eventualmente di altri articoli aggiuntivi, sostitutivi del rimanente testo della proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Sta bene.

(*La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,20*).

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bertinelli ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 2 concordato con il Governo:

« I profughi rimpatriati dopo il 30 giugno 1949, che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei Centri di raccolta ove riceveranno una razione viveri in contanti, sempre che non abbiano in patria il coniuge od altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

« Per i nuovi ricoverati la permanenza dei profughi nei Centri di raccolta non può avere durata superiore a 18 mesi.

« Ai profughi delle varie categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, che, alla data del 30 giugno 1949, abbiano già compiuto il suddetto periodo massimo, verrà concesso, sempre che permangano le condizioni indicate nel primo comma, un ulteriore periodo di alloggio nei Centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 31 dicembre 1949.

« Ai profughi indicati nel precedente comma non spetta la razione viveri; ma, nei casi di indigenza, verrà concesso il sussidio nelle misure previste dall'articolo 1 della presente legge.

« Ai profughi che, alla data del 30 giugno 1949, non abbiano compiuto il suddetto periodo massimo, sarà corrisposta la razione viveri fino al compimento del periodo stesso. Qualora detto periodo scada prima del 31 dicembre 1949 è applicabile fino a tale data la disposizione del precedente comma.

« I termini previsti dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1949, n. 51, vengono prorogati, il primo al 5 agosto 1949 e il secondo al 15 settembre 1949 ».

Pongo in votazione il primo comma del nuovo articolo 2:

« I profughi rimpatriati dopo il 30 giugno 1949, che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei Centri di raccolta ove riceveranno una razione viveri in contanti, sempre che non abbiano in patria il coniuge od altri congiunti facenti parte del nucleo famigliare a carico altrove alloggiati ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Per i nuovi ricoverati la permanenza dei profughi nei Centri di raccolta non può avere durata superiore ai 18 mesi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma:

« Ai profughi delle varie categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, che, alla data del

30 giugno 1949, abbiano già compiuto il suddetto periodo massimo, verrà concesso, sempre che permangano le condizioni indicate nel primo comma, un ulteriore periodo di alloggio nei Centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 31 dicembre 1949 »

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma, così formulato:

« Ai profughi indicati nel precedente comma non spetta la razione viveri; ma, nei casi di indigenza, verrà concesso il sussidio nelle misure previste dall'articolo 1 della presente legge ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma:

« Ai profughi che, alla data del 30 giugno 1949, non abbiano compiuto il suddetto periodo massimo, sarà corrisposta la razione viveri fino al compimento del periodo stesso. Qualora detto periodo scada prima del 31 dicembre 1949 è applicabile fino a tale data la disposizione del precedente comma ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma:

« I termini previsti dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1949, n. 51, vengono prorogati, il primo al 5 agosto 1949 ed il secondo al 15 settembre 1949 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo.

(*È approvato*).

LUPIS. Propongo questo ordine del giorno: « Si fanno voti al Governo affinché nei confronti dei profughi d'Africa, che fruivano dell'assistenza vittuaria in natura e che chiedano di rinunziare volontariamente alla assistenza stessa, sia corrisposto un premio di liquidazione non inferiore alla misura di lire 30.000 già applicato in passato, purché presentino la domanda entro il 15 settembre 1949 ». Con questo ordine del giorno si completa l'articolo 2.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Lo accetto, purché, però, limitatamente a coloro che facciano domanda entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Allora, possiamo passare all'articolo 3:

« Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'Africa italiana per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia e ai capitoli 140 e 144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11,55.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI